

AS1016 – COMUNE DI CASSOLNOVO (PV) - BANDO DI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALI

Roma, 31 gennaio 2013

Comune di Cassolnovo

L'Autorità intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90, gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalle previsioni della delibera deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cassolnovo del 22 gennaio 2009, con la quale è stata affidata la gestione dei servizi inerenti all'attività di collaborazione e di consulenza legale per la riscossione dell'ICI e della TARSU e per l'attività di accertamento delle medesime imposte ad una società già precedentemente affidataria della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni.

In particolare, codesto Comune sarebbe ricorso alla procedura in esame, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 488/01 (legge finanziaria 2002)¹, tenuto conto che nell'anno 2009 l'articolo 32, comma 7-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *"aveva di fatto bloccato ogni gara per la gestione delle entrate degli enti locali"*, stabilendo che la misura minima di capitale per l'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni fosse fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro, e in considerazione della contestuale urgenza di rinnovare l'assegnazione del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali.

In materia di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione di imposte e tributi locali, l'Autorità si è già espressa con le segnalazioni AS236 del 24 aprile 2002 e AS237 del 13 maggio 2002 inviate al Governo ed al Parlamento, con le quali, in termini generali, ha auspicato l'utilizzo in maniera sistematica delle procedure ad evidenza pubblica da parte delle amministrazioni locali, oltre che di evitare l'eventuale ricorso allo strumento della proroga contrattuale.

Con specifico riferimento all'articolo 10, comma 2, della legge n. 448/01 (finanziaria 2002), l'Autorità ha rilevato che tale previsione normativa, nella parte in cui stabilisce la facoltà per i comuni di affidare la concessione dei servizi di accertamento e di riscossione di tributi locali in via diretta, senza il ricorso ad alcuna procedura ad evidenza pubblica, appare in contrasto con l'obbligo di gara sancito dalle disposizioni normative nazionali ed europee in materia di appalti pubblici.

Nelle medesime segnalazioni, l'Autorità ha altresì evidenziato, sotto il profilo della durata, la necessità della previsione di un termine massimo per le concessioni, poiché ciò garantirebbe ai comuni il necessario confronto periodico con i diversi operatori presenti sul mercato e, pertanto, una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio di cui trattasi, rilevando comunque che il termine massimo di dieci anni appare *"eccessivo"*, poiché *"anche qualora si prevedessero investimenti di una certa rilevanza, [...] non è indispensabile che la durata delle concessioni sia parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, la cui parte già effettuata e non ancora recuperata dal concessionario uscente può essere posta a base d'asta"*.

Peraltro, l'asserita difficoltà di esperire procedure ad evidenza pubblica a causa dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/08, non appare giustificare il ricorso all'affidamento diretto dei servizi in parola, se si considera che l'urgenza del rinnovo di tali servizi non risulta attribuibile a cause non prevedibili dal Comune stesso (la norma citata nella memoria del Comune risale al D.L. n. 185/08, mentre la delibera in esame è datata 22 gennaio 2009), il quale avrebbe potuto attivarsi in tempo utile per indire una regolare procedura di affidamento pubblico.

È, infine, da rilevare che, come anche indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture², la disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 448/01, applicata al caso di specie da codesto ente locale, è da ritenersi *"limitata esclusivamente ai contratti in essere al momento dell'introduzione delle modifiche normative"* in materia di imposta sulla pubblicità, costituendo, in quanto legge finanziaria 2002, una mera *"deroga all'evidenza pubblica"*.

¹ [Cfr.: *"i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti, anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari"*.]

² [Cfr., al riguardo, il parere del 26/1/2012 e la deliberazione AVCP n. 98 dell'ad. 21 novembre 2012.]

L'Autorità, pertanto, auspica che la delibera in esame sia riesaminata alla luce dei principi concorrenziali precedentemente esposti, al fine di consentire il corretto espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi di cui all'oggetto.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella